

**FAQ Bando Alluvione 2025 – Aggiornate al 05/06/2025**

N.	Domanda	Risposta
1	Il massimale di spesa di Euro 25.000,00 indicato all'art. 4, comma 2, del bando è da intendersi come limite massimo dell'investimento o come limite massimo di spese su cui calcolare il contributo?	Il massimale di € 25.000,00 deve intendersi quale limite massimo delle spese ammissibili (ambito A) sulle quali determinare l'entità del contributo, senza precludere la possibilità che l'investimento complessivo sia di importo superiore.
2	Nel caso in cui un'impresa non eserciti più l'attività nella localizzazione che risulta danneggiata a seguito dell'alluvione così come indicata nel modello C1 può presentare domanda di contributo?	La risposta è negativa in quanto il bando individua tra i requisiti che devono possedere i soggetti beneficiari l'aver la " <i>sede legale e/o unità locale, in cui viene svolta l'attività d'impresa, che risulti danneggiata dagli eventi calamitosi (...) nella circoscrizione di uno dei Comuni della provincia di Pistoia e della provincia di Prato di cui all'Allegato A all'Ordinanza Commissariale n. 98 del 15.11.2023</i> " (art. 2, c. 1, lett. a), con la precisazione che " <i>tutti i requisiti devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del contributo</i> " (comma 2 del medesimo articolo).
3	Le aziende che svolgono attività di commercio al dettaglio e attività assimilate di cui all'art. 22 del DPR 633/1972 possono scegliere per quale ambito presentare domanda di contributo?	Ferma restando la possibilità di presentare domanda per uno solo degli ambiti di intervento, si conferma la possibilità per le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio e attività assimilate di cui all'art. 22 del DPR 633/1972 di presentare domanda anche per l'ambito A.
4	Nel caso in cui un'impresa abbia sostenuto spese per Euro 5.000,00 sulle quali ha già ottenuto il contributo a valere sul precedente bando alluvione (Delibera G.C. n. 128/23 del 21.12.2023) per Euro 3.000,00, può partecipare richiedendo il contributo sull'importo delle spese rimaste a suo carico?	Nel caso prospettato l'impresa potrà presentare domanda <b>a condizione che le spese sostenute siano ammissibili al presente bando</b> ai sensi dell'art. 3, comma 4 del bando stesso. Come si evince dal medesimo comma (non sono in ogni caso ammesse ... le spese di cui alle fatture allegate alla domanda di contributo che già beneficiano di contributi <b>di altre amministrazioni ed enti pubblici</b> per calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi ...) la fattura concorrerà per l'intero importo al raggiungimento della soglia minima di investimento prevista dall'art. 4, comma 3. Come indicato all'art. 3, comma 5, il contributo sarà quindi calcolato sull'ammontare delle spese ammissibili al lordo del contributo già ricevuto (nell'ipotesi fatta il contributo sarà pari all'80% di 5.000,00 Euro, ovvero 4.000,00 Euro) e dall'importo così determinato sarà detratto l'importo del contributo già ricevuto. L'impresa potrà, pertanto, beneficiare di un contributo aggiuntivo di Euro 1.000,00 (Euro 4.000,00 - Euro 3.000,00).

5	<p>Nel caso in cui un'impresa abbia già ottenuto il contributo a valere sul precedente bando alluvione a parziale copertura di spese per lo smaltimento dei beni danneggiati può richiedere il contributo sul presente bando in relazione all'importo rimasto a suo carico?</p>	<p>La risposta è negativa in quanto le spese per lo smaltimento dei beni danneggiati non rientrano tra le spese ammissibili a contributo sul presente bando.</p> <p>Come già precisato (si veda FAQ n. 4), un'impresa che abbia già ottenuto il contributo sul precedente bando alluvioni potrà presentare domanda (ambito di intervento A) <b>a condizione che le spese sostenute siano ammissibili al presente bando</b> ai sensi dell'art. 3, comma 4 del bando stesso.</p> <p>Per ulteriori precisazioni si rinvia alla lettura dell'art. 2, comma 5, del bando.</p>
6	<p>Un'impresa che ha ottenuto un contributo sul bando investimenti a favore delle imprese alluvionate della Regione Toscana può presentare domanda per le medesime spese sul bando della Camera di Commercio?</p>	<p>Premesso che le spese devono rientrare nell'ambito delle spese ammissibili di cui all'art. 3, comma 4, del bando camerale, si precisa innanzitutto che l'agevolazione della Regione Toscana (Decreto Dirigenziale n. 6794 del 28.03.2024) è concessa ai sensi del Regolamento (UE) 13 dicembre 2023 n. 2023/2831 ed è pertanto cumulabile con il contributo camerale.</p> <p>Ai fini della presentazione della domanda occorre tuttavia considerare che <b>l'importo della spesa concorre al raggiungimento dell'importo minimo richiesto dall'art. 4, comma 3, del bando per accedere all'agevolazione (Euro 5.000,00) al netto del contributo ricevuto da parte della Regione Toscana.</b></p> <p>Come stabilito dal citato art. 3, comma 4, infatti, "non sono in ogni caso ammesse (...) le spese di cui alle fatture allegate alla domanda di contributo che già beneficiano di contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici per calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi (...)".</p> <p>Pertanto, ipotizzando che l'impresa abbia già ottenuto un contributo di Euro 5.000,00 da parte della Regione Toscana e non abbia sostenuto ulteriori spese ammissibili potrà presentare domanda esclusivamente se la spesa sostenuta sia pari o superiore a 10.000,00 Euro.</p>
7	<p>Nel caso in cui l'impresa intenda chiedere il contributo per spese in relazione alle quali abbia ottenuto un indennizzo assicurativo come si calcola l'importo della spesa ammissibile?</p>	<p>Per quanto concerne eventuali indennizzi assicurativi relativi a spese sulle quali si intende chiedere il contributo, gli stessi dovranno essere indicati in domanda e andranno a ridurre l'importo delle spese ammissibili (si veda l'art. 3 del bando nella parte delle spese comunque non ammesse a contributo).</p>

8	Per quanto riguarda l'ambito A sono ammissibili spese per il ripristino o la riparazione di beni rientranti nelle categorie individuate dall'art. 3, comma 4, del bando?	La risposta è negativa: sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese relative all'acquisto di nuovi beni.
9	Sono ammissibili a contributo spese relative a accessori/componenti di funzionamento di impianti, macchinari, carrelli elevatori ecc. (ad esempio nuovi controller per telai o nuova batteria per carrello elevatore), che risultino contabilizzati tra i cespiti insieme al bene al quale sono collegati?	Le spese non risultano ammissibili in quanto il bando finanzia nuovi investimenti (ovvero l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, carrelli elevatori e altre categorie indicate nel bando e non l'acquisto di componenti di cespiti già di proprietà dell'impresa).
10	E' agevolabile l'acquisto e l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione?	L'acquisto di un nuovo impianto di illuminazione rientra tra gli impianti oggetto di agevolazione (ad esclusione delle eventuali opere murarie). Non è invece agevolabile il mero ripristino dell'impianto preesistente mediante, ad esempio, la sostituzione di corpi illuminanti.
11	E' agevolabile l'acquisto e l'installazione di paratie antiallagamento?	Ai fini del presente bando le paratie antiallagamento sono considerate attrezzature strumentali all'attività d'impresa in quanto finalizzate a proteggere l'attività stessa da potenziali danni da allagamenti. Il costo sostenuto per l'acquisto e l'installazione risulta agevolabile ad esclusione delle eventuali opere murarie.
12	Sono ammesse a contributo esclusivamente spese rientranti nelle categorie indicate dall'impresa in sede di presentazione del modello C1?	Sono ammesse a contributo le spese per investimenti effettuate dall'impresa rientranti nell'elencazione di cui all'art. 3, comma 4, del bando <b>indipendentemente dalle tipologie indicate nel modello C1</b> (la cui presentazione rappresenta unicamente un requisito per l'accertamento dello status di impresa alluvionata) e <b>possono essere relative sia alla completa sostituzione di immobilizzazioni danneggiate</b> (sono escluse le spese di riparazione/ripristino delle stesse) <b>che a ulteriori investimenti.</b>

13	<p>Nel caso in cui un'impresa che abbia beneficiato del "contributo di immediato sostegno per il ripristino danni dichiarati dalle attività economiche e produttive extra-agricole" effettui spese per l'acquisto di beni ulteriori rispetto a quelli indicati nel mod. C1 dovrà portare in detrazione dalle spese ammissibili il contributo già ricevuto?</p>	<p>Poiché le spese sono riferite all'acquisto di beni ulteriori rispetto a quelli indicati come danneggiati nel mod. C1 (e nella conseguente perizia presentata ai fini dell'erogazione del contributo), le stesse sono ammissibili per intero in quanto non hanno beneficiato del contributo di immediato sostegno di cui all'Ordinanza Commissariale n. 66 del 28/06/2024.</p>
14	<p>Un'impresa intende presentare richiesta di contributo per l'acquisto di un bene che rientra tra le spese per le quali ha già ricevuto il "contributo di immediato sostegno per il ripristino danni dichiarati dalle attività economiche e produttive extra-agricole" nella misura massima di 20.000,00 Euro. In che modo deve essere calcolata la quota imputabile all'acquisto del bene al fine di determinare l'ammontare della spesa ammissibile?</p>	<p>Il contributo di cui all'Ordinanza Commissariale n. 66 del 28/06/2024 dovrà essere imputato in misura proporzionale al peso che la fattura relativa alla spesa assume in rapporto alla somma degli importi indicati nel modello C1 o degli eventuali minori importi indicati nella perizia.</p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spesa sostenuta per l'acquisto del bene per il quale si intende richiedere il contributo Euro 30.000,00;</li> <li>- somma degli importi indicati nel modello C1 (o degli eventuali minori importi indicati nella perizia) Euro 100.000,00;</li> <li>- quota del contributo imputabile al bene Euro 20.000,00 x (30.000,00/100.000,00) = 6.000,00;</li> <li>- importo ammissibile a contributo Euro 30.000,00-6.000,00=24.000,00.</li> </ul>
15	<p>Per quali tipologie di attività può essere richiesto il contributo per la riduzione dei corrispettivi di cui all'ambito B?</p>	<p>Come indicato all'art. 3, comma 3, del bando possono presentare domanda a valere sull'ambito B tutte le imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio e attività assimilate di cui all'art. 22 del DPR 633/1972, quindi tutti i soggetti passivi IVA non obbligati all'emissione di fattura e - conseguentemente - assoggettati all'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.Lgs. 127/2015.</p>

16	Nel caso in cui un'impresa eserciti, nell'unità produttiva interessata dall'alluvione, più attività in parte non riconducibili all'ambito di applicazione dell'art. 22 del DPR 633/1972, quindi con obbligo di emissione di fattura, nella determinazione della riduzione dei corrispettivi si potrà tener conto anche della riduzione di fatturato?	La risposta è negativa. Nel caso prospettato <b>si dovrà tener conto</b> , ai fini della determinazione della riduzione dei corrispettivi e della conseguente quantificazione del contributo, <b>esclusivamente dei proventi</b> derivanti dalle attività di commercio al dettaglio e attività assimilate di cui all'art. 22 del DPR 633/1972 quali <b>risultanti dalla sezione "corrispettivi" del Cassetto Fiscale</b> .
17	Qualora l'emissione della fattura non sia obbligatoria ma sia stata richiesta dal cliente, come ci si deve comportare ai fini della determinazione dei corrispettivi per il calcolo della riduzione?	Ai fini della determinazione dell'importo dei corrispettivi relativi ai periodi di riferimento previsti dal bando e della conseguente determinazione della riduzione, <b>dovranno essere tenuti in considerazione i soli importi (al netto dell'IVA) risultanti dalla sezione "corrispettivi" del Cassetto Fiscale</b> . Pertanto l'imponibile delle fatture per le quali non sia stato emesso <u>anche</u> il documento commerciale di vendita o prestazione (i cui importi siano pertanto confluiti nella suddetta sezione) non rientra nel calcolo.
18	Un'impresa costituita successivamente al 15 dicembre 2022 può presentare domanda a valere sull'ambito B?	La risposta è negativa in quanto, nel caso prospettato, viene a mancare un parametro essenziale per la determinazione dell'entità (sia in termini assoluti che percentuali) della riduzione dei corrispettivi.
19	Una società effettua attività di ristorazione sia nella sede che nell'unità locale. Quest'ultima è stata aperta a gennaio 2023 ed è stata l'unica ad essere danneggiata dall'alluvione di novembre. Può essere richiesto il contributo a valere sulla riduzione dei corrispettivi, prendendo a base i corrispettivi attribuibili alla sede?	Poiché i presupposti per la concessione dei contributi devono essere verificati con riferimento all'unità danneggiata, non possono essere presi a base i corrispettivi attribuibili alla sede. Nel caso prospettato, pertanto, non risulta possibile presentare la domanda venendo a mancare un parametro essenziale per la determinazione dell'entità della riduzione (si veda anche FAQ n. 18).

20	Per quanto riguarda l'ambito A sono ammissibili investimenti realizzati presso una unità operativa diversa da quella che risulta alluvionata e per la quale è stato presentato il mod. C1?	<p>La risposta è negativa. <b>Sono ammissibili solo investimenti realizzati presso l'unità produttiva che ha subito i danni.</b></p> <p>Fermo restando quanto precisato in ordine alle categorie di spesa ammesse a contributo (si veda FAQ n. 12), si richiama infatti l'attenzione sull'art. 3 del bando, che individua gli ambiti di intervento e le spese ammissibili, specificando che "<i>Costituisce requisito essenziale di ammissibilità l'esistenza di un nesso di causalità del danno diretto ed immediato subito con gli eventi calamitosi di cui al presente bando</i>", da comprovarsi mediante la presentazione del mod. C1.</p> <p>La produzione del mod. C1 consente di identificare univocamente l'unità operativa (sede o unità locale) danneggiata "<i>i cui riferimenti andranno indicati nel modulo di domanda</i>" (art. 3, comma 2).</p>
21	Nel caso in cui due unità locali della stessa impresa abbiano subito danni in occasione dell'alluvione, l'impresa può richiedere il contributo per investimenti (oppure per la riduzione dei corrispettivi) riferiti a entrambe le sedi?	<p>L'art. 2, comma 3, del bando precisa che "<b><i>Ciascuna impresa può presentare una sola domanda relativa ad uno solo degli ambiti di cui al successivo articolo 3 ed avrà diritto ad un solo contributo a valere sul presente bando indipendentemente dal numero di unità operative. Nella domanda dovrà essere indicata a quale localizzazione si riferisce la stessa</i></b>".</p> <p>Nel caso prospettato, pertanto, l'impresa dovrà indicare in sede di domanda i dati dell'unità operativa (sede o unità locale) per la quale richiede il contributo: gli investimenti (ovvero la riduzione dei corrispettivi) dovranno riferirsi esclusivamente a tale unità operativa.</p>